

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2012, n. 288

*(Testo consolidato con valore esclusivamente documentale, riportante l'insieme delle modifiche e integrazioni intervenute sino al **19 giugno 2019**)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle rispettive Autorità politiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 2012, concernente l'attività di revisione della spesa pubblica (spending review);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012, che dispone la riduzione del 20%(per cento) delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del 10%(per cento) delle dotazioni organiche non dirigenziali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2007 di determinazione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e seconda fascia dei ruoli speciali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 12-bis, gli articoli da 19 a 22 e l'art. 67-ter, comma 4;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto necessario procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in modo da adeguare l'organizzazione della Presidenza alle riduzioni disposte con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Capo I **Norme generali**

Art. 1 *Denominazioni*

1. Nel presente decreto sono denominati:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;

e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale;

f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una

struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;

g) Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;

h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2

Strutture della Presidenza

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:

a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;

b) l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente;

c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

d) l'Ufficio del consigliere militare.

2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali:

a) Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; ⁽³⁾

a-bis) Dipartimento "Casa Italia"; ⁽¹⁰⁾

b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica; ⁽²⁾

c) Dipartimento della funzione pubblica;

d) Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; ⁽¹¹⁾

e) Dipartimento per le pari opportunità;

f) Dipartimento per le politiche antidroga;

g) Dipartimento per le politiche europee;

h) Dipartimento per le politiche della famiglia;

i) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

j) Dipartimento della protezione civile;

k) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

l) Dipartimento per le riforme istituzionali;

[m) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane; ⁽⁵⁾]

m-bis) Dipartimento per le politiche di coesione; ⁽⁴⁾

m-ter) Dipartimento per la trasformazione digitale; ⁽¹²⁾

n) Ufficio per il programma di Governo;

o) Ufficio per lo sport; ⁽⁶⁾

p) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale:

a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

d) Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità;

e) Ufficio del Segretario generale;

f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;

g) Dipartimento per il personale; ⁽⁷⁾

g-bis) Dipartimento per i servizi strumentali; ⁽⁸⁾

h) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

i) Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze.

4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.

5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per i servizi strumentali. ⁽⁹⁾

6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.

7. Le strutture di cui ai commi 4 e 6 devono avvalersi, preferibilmente, di personale dirigenziale e non dirigenziale dei ruoli della Presidenza.

8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

9. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

- (2) Per la soppressione della presente lettera vedi l'art. 37, comma 3, del presente provvedimento.
- (3) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 21 ottobre 2013. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 7 giugno 2016.
- (4) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 15 dicembre 2014.
- (5) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 21 ottobre 2015.
- (6) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 7 giugno 2016.
- (7) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 8 giugno 2016.
- (8) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 8 giugno 2016.
- (9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.P.C.M. 8 giugno 2016.
- (10) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 3 luglio 2017.
- (11) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 22 febbraio 2019.
- (12) Lettera inserita dall'art.1, comma2, lettera a), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è altresì responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attività da svolgere.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di

ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data del giuramento del nuovo Governo.

Art. 4

Organizzazione delle strutture generali

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.

2. L'organizzazione delle Unità di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo, è disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalità sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unità stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.

Art. 5

Poteri gestionali

1. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vice Segretari generali. Qualora siano nominati più Vice Segretari generali, almeno uno di essi è scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di più Vice Segretari generali, uno di essi può essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali.

2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici interni ai Dipartimenti o ai servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 19, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.

3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle

strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.

4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.

5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 4, è stabilito in undici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze, si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia, oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sarà reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Ove non diversamente disposto, la gestione del personale titolare di incarichi di cui al presente comma fa carico al Dipartimento per il personale. ⁽¹³⁾

6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5, terzo periodo, l'individuazione degli incarichi da rendere indisponibili è effettuata, di norma, dal Ministro o dal Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi è effettuata dal Segretario generale.

(13) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.P.C.M. 21 ottobre 2015, dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 1° febbraio 2016, dall'art. 5, comma 1, D.P.C.M. 7 giugno 2016, dagli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, D.P.C.M. 8 giugno 2016, dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 15 dicembre 2017, e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lettera b), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 6

Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici è disciplinata dal presente articolo.

2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono così costituiti:

- a) Ufficio di Gabinetto;
- b) settore legislativo;
- c) segreteria particolare;
- d) Ufficio stampa.

3. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed è nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed

equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità.

4. Al settore legislativo è preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalità. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.

5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.

6. All'Ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con l'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente.

7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici di cui al comma 2 è assegnato un contingente complessivo composto di non più di una unità di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro può attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

8. L'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, è costituito con specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario.

9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza, con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui è preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalità e dalla segreteria particolare cui è preposto il segretario particolare. Può essere altresì assegnato un contingente complessivo di non più di sei unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale può essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario può attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli Uffici di diretta collaborazione.

10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui è preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare può altresì essere assegnato un contingente di non più di quattro unità di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unità di tale personale può essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.

11. Nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente, su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, può essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.

12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a più strutture generali si avvale comunque di un solo Ufficio di diretta collaborazione.

13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Anche sulla base dei predetti parametri, con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 7

Conferenza dei Capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di Gabinetto

1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto che ne disciplina l'autonomia finanziaria, nonché per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

2. Per l'esame preparatorio di profili istituzionali di ordine generale, il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio.

3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri può essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.

Capo II

Uffici di diretta collaborazione del Presidente

Art. 8

Ufficio del Presidente

1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi istituzionali e politici.

Art. 9

Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente

1. L'Ufficio stampa e del Portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attività del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano, in raccordo funzionale con l'Ufficio, gli Uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.

Art. 10

Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attività in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.

Art. 11

Ufficio del consigliere militare

1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attività per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale; inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi all'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali ed effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria prodotti per la difesa.

Capo III

Strutture generali di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali

Art. 12

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ⁽¹⁴⁾

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale e il contenzioso Stato-Regioni; i rapporti inerenti all'attività delle Regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle Regioni e Province ad autonomia speciale; gli aspetti legati alla finanza locale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione e il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale nonché delle isole minori; le questioni relative ai servizi pubblici locali, in raccordo con i Ministeri interessati; le politiche urbane, con particolare riferimento alle città metropolitane, in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Il Dipartimento cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, nell'esercizio di tali funzioni, opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del

Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvedendo, in particolare:

- a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
- b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome;
- c) alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione e alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e le Province autonome;
- d) agli adempimenti strumentali all'attività dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- e) all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'art. 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) all'attività di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008;
- h) all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;
- i) all'attività istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

4. Il Capo del dipartimento svolge, altresì, le funzioni di segretario della Conferenza unificata e coordina l'attività istruttoria e di supporto posta in essere ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di sedici servizi. Il dipartimento si avvale altresì di un ulteriore dirigente di seconda fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

(14) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 21 ottobre 2013. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 7 giugno 2016.

Art. 12-bis *Dipartimento "Casa Italia"* ⁽¹⁵⁾

1. Il Dipartimento "Casa Italia" è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici.

2. Il Dipartimento, in particolare, ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in capo al Dipartimento della protezione civile e quelle delle altre amministrazioni competenti, cura il coordinamento degli attori istituzionali operanti nelle materie di cui al comma 1; elabora linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo; individua il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per la finalità di cui al comma 1, promuove il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità; monitora l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di riferimento; individua le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane e del patrimonio abitativo e propone misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti; elabora proposte e gestisce progetti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1; promuove attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

3. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle attività di cui all'art. 41, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge n. 50 del 2017, inerenti l'utilizzo del "Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici", per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1, per l'incentivazione dei piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di quattro Servizi.

(15) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 3 luglio 2017.

Art. 13

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica è soppresso a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, citato in premessa. Fino a tale data resta disciplinato dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, e successive modificazioni.

Art. 14

Dipartimento della funzione pubblica ⁽¹⁶⁾

1. Il Dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia

di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad obiettivi standard di qualità; garanzia del principio di trasparenza dell'attività amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonché la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresì compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sull'Organismo centrale di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.

3. Nell'ambito del Dipartimento è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19 novembre 2008, eccetto che per la posizione dirigenziale di I fascia che viene soppressa dalla data del presente decreto, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresì, si avvale di non più di dieci unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

4. Il Dipartimento si articola in non più di sette Uffici e in non più di venti servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.

Art. 15

Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾

1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonché in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza.

2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attività di supporto all'Autorità politica nella vigilanza sull'agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attività di supporto all'Autorità nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonché assicura le attività connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili.

3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, così come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonché le attività connesse

all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attività di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile.

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e in non più di nove servizi.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 22 febbraio 2019. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.C.M. 22 febbraio 2019.

(18) Per l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale di cui al presente articolo, vedi il D.P.C.M. 8 aprile 2019.

Art. 16

Dipartimento per le pari opportunità ⁽¹⁹⁾ ⁽²⁰⁾

1. Il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità, della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose.

2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e in non più di tre servizi.

4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 22 febbraio 2019. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.C.M. 22 febbraio 2019.

Art. 17

Dipartimento per le politiche antidroga

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga è la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.

2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcodipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché a promuovere e realizzare attività in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunità terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, all'archiviazione ed elaborazione, alla valutazione e al trasferimento all'esterno dei dati e delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attività di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze rilevanti per la salute e della mortalità della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonché dagli altri organismi internazionali. Provvede alla preparazione e alla stesura della relazione al Parlamento in materia di dipendenze. Promuove, finanzia e coordina attività di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalità correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di politiche antidroga, promuovendo a tal fine il coordinamento interministeriale, le attività internazionali in materia di politiche antidroga e gli accordi di collaborazione con stati esteri, anche mediante la promozione di progettualità europee ed internazionali comuni, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenienti dalle amministrazioni centrali competenti, provvede all'archiviazione, all'elaborazione e all'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psico-sociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope e le azioni di prevenzione e contrasto; provvede alle esigenze informative e di documentazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio e in non più di due servizi.

Art. 18

Dipartimento per le politiche europee

1. Il Dipartimento per le politiche europee è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attività inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, in sede di Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attività dell'Unione; assicura, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; cura, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attività dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e in non più di otto servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea. ⁽²¹⁾

(21) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera c), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 19

Dipartimento per le politiche della famiglia

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia è la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternità e la paternità; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei

servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e in non più di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre, con autonomia gestionale e funzionale, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.

Art. 20

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ⁽²²⁾

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane, finanziate con risorse ordinarie.

2. Il Dipartimento svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Il Dipartimento supporta inoltre la programmazione ed attuazione di specifiche iniziative ad esso delegate per fronteggiare situazioni straordinarie di crisi in ambiti territoriali locali e, anche in collaborazione con le istituzioni locali, può promuovere, in raccordo con il Dipartimento per le politiche di coesione, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori. Effettua analisi economico-finanziarie a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti.

4. Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, presso il Dipartimento operano il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2013, e successive modificazioni; l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il

supporto tecnico all'attività del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici e non più di nove servizi. ⁽²³⁾

(22) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 21 ottobre 2015.

(23) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 21

Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225; dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; dal decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla normativa in materia di protezione civile.

2. Il Dipartimento provvede inoltre a:

a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;

b) garantire il supporto alle attività della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonché del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;

d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.

3. Il Dipartimento si articola in non più di sette Uffici ed in non più di trentatré servizi e si avvale altresì di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia e di un ulteriore dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca. Il Capo del Dipartimento si avvale, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo, di un consigliere giuridico e di un coordinatore dell'Ufficio stampa. ⁽²⁴⁾

(24) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 22

Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere.

2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonché sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di cinque servizi. ⁽²⁵⁾

(25) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera f), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 23

Dipartimento per le riforme istituzionali ⁽²⁶⁾

1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali è la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali.

2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, città metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonché con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio e non più di due servizi.

(26) Per l'organizzazione del Dipartimento di cui al presente articolo, vedi il D.M. 21 settembre 2015.

Art. 24

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane ⁽²⁷⁾

[1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche e delle attività finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane.

2. Il Dipartimento in particolare opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali. Nell'ambito di tale attività, il Dipartimento provvede all'organizzazione delle informazioni economiche territoriali anche mediante banche dati e siti web. Promuove riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio. Valuta l'impatto economico e occupazionale, derivante da interventi significativi in termini di investimenti in infrastrutture. Il Dipartimento svolge attività di analisi e monitoraggio dell'evoluzione dell'andamento economico, a livello locale, delle piccole e medie imprese.

3. Il Dipartimento assicura, altresì, le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ⁽²⁸⁾

4. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di cinque servizi.]

(27) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 1° giugno 2014.

(28) Articolo soppresso dall'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 21 ottobre 2015.

Art. 24-bis

Dipartimento per le politiche di coesione ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione.

2. Il Dipartimento, in particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; può avvalersi, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici dirigenziali generali e non più di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014. ⁽³¹⁾

(29) Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 15 dicembre 2014.

(30) Per la disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione, vedi il D.P.C.M. 15 dicembre 2014.

(31) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 21 ottobre 2015.

Art. 24-ter

Dipartimento per la trasformazione digitale ⁽³²⁾

1. Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Esso dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento fornisce supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, commi 1-ter e 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, per l'esercizio della vigilanza sulla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135, e nella partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica ed agenda digitale europea.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di due Servizi. Il Dipartimento si avvale del contingente di esperti di cui all'articolo 8, comma 1-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n.135.

Art. 25

Ufficio per il programma di Governo

1. L'Ufficio per il programma di Governo è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.
2. L'Ufficio in particolare cura: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa in raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
3. L'Ufficio provvede, inoltre, all'attività di supporto del Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 26

Ufficio per lo sport ⁽³³⁾

1. L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'ufficio provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.
2. L'Ufficio per lo sport si articola in non più di due servizi.

(33) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 7 giugno 2016.

Art. 27

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali espleta l'attività funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attività strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, l'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.⁽³⁴⁾
3. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

(34) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.P.C.M. 7 giugno 2016.

Capo IV

Strutture generali di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale

Art. 28

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attività normativa. Assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale, assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attività normativa. Il Dipartimento:
 - a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo. In particolare:
 - 1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo;
 - 2) verifica la conformità alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo;
 - 3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
 - 4) cura la qualità dei testi normativi sotto un profilo formale e sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente;

- 5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi del Governo;
- 6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi;
- 7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi;
- 8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
- 9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorità indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'Impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
- c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente;
- d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonché nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea;
- e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno;
- f) svolge attività di studio, ricerca e documentazione giuridica e parlamentare ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale;
- g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente;
- h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo;
- i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attività concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i rapporti con gli uffici della

Corte Costituzionale; provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.

2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre Uffici e non più di dieci servizi. ⁽³⁵⁾

4. Il Dipartimento altresì si avvale:

a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, in aggiunta al Capo e ai Vice Capo del Dipartimento stesso, in posizione di fuori ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette;

b) di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(35) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 15 dicembre 2017.

Art. 29

Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo è la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonché di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilità delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attività attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.

2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

3. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di cinque servizi. ⁽³⁶⁾

(36) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera f), D.P.C.M. 19 giugno 2019.

Art. 30

Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale; pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).

3. Presso il Dipartimento è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due Uffici e non più di cinque Servizi. ⁽³⁷⁾

(37) Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera i), D.P.C.M. 19 giugno 2019

Art. 31

Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità

1. L'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità è la struttura di supporto agli organi di indirizzo politico-amministrativo nelle attività di pianificazione strategica, di misurazione e valutazione delle performance, di controllo di gestione e di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante «Regolamento di attuazione della previsione dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo». L'Ufficio svolge, altresì, i compiti previsti dall'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131.

2. L'Ufficio esercita attività di coordinamento, di supporto tecnico e metodologico e di monitoraggio nei confronti delle strutture generali della Presidenza, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance, per lo svolgimento del controllo di gestione e per i processi di valutazione delle prestazioni individuali e organizzative, garantisce la trasparenza dei risultati e la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, promuove sistemi e metodologie finalizzate al miglioramento della performance. L'Ufficio cura, altresì, il coordinamento degli adempimenti relativi alla trasparenza dell'attività amministrativa ed all'integrità. L'Ufficio concorre alle attività di

referto alla Corte dei conti sull'azione svolta dall'Amministrazione e coordina le attività conseguenti al controllo sulla gestione esercitato dalla Corte stessa.

3. Alla direzione dell'Ufficio è preposto un collegio che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, composto da tre membri, scelti dal Presidente con proprio decreto tra i consiglieri della Presidenza, su proposta del Segretario generale. Con il medesimo decreto è nominato il presidente del collegio, che è il capo dell'Ufficio. L'Ufficio opera in posizione di autonomia funzionale e riferisce al Segretario generale per quanto attiene al funzionamento delle strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilità dei medesimi.

4. L'Ufficio si articola in non più di tre servizi.

Art. 32

Ufficio del Segretario generale

1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo.

2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nella sede di palazzo Chigi.

3. L'Ufficio assicura altresì il supporto organizzativo ed il servizio di segreteria alla conferenza dei Capi delle strutture generali per l'esame delle problematiche di carattere generale e alla conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale principale per le attività di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni, nel cui ambito opera il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.

5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di due servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonché in materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Cura gli

adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato.

6. Presso l'Ufficio opera altresì, con autonomia funzionale e gestionale, il servizio per i voli di Stato, di Governo e umanitari che riferisce direttamente al Segretario generale. Il servizio è la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato, ivi compresi il trasporto aereo per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalità di sicurezza.

7. Oltre a quanto previsto dai commi 5 e 6, l'Ufficio si articola in non più di quattro servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.⁽³⁸⁾

(38) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera l), D.P.C.M. 19 giugno 2019 nuova nota

Art. 33

Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed è posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-Segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonché gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresì gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonché quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. L'Ufficio si articola in non più di due servizi.

Art. 34

Dipartimento per il personale⁽³⁹⁾

1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli

concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale.

2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalità sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalità sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.C.M. 8 giugno 2016.

Art. 34-bis

Dipartimento per i servizi strumentali⁽⁴⁰⁾

1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo

quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sette servizi.

(40) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.P.C.M. 8 giugno 2016.

Art. 35

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile

1. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.

2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attività connessa al controllo della regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilità della Presidenza.

3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresì, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.).

4. L'Ufficio provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonché alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri.

5. L'Ufficio svolge, altresì, le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalità ivi indicate.

6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonché i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.

7. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi.

Art. 36

Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze

1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attività di rappresentanza ufficiale, provvedendo anche all'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del coordinamento delle attività di cerimoniale. Coordina l'attività protocollare degli Organi costituzionali per gli affari di comune interesse. Indirizza istruzioni protocollari agli organi del Governo e aggiorna norme e prassi protocollari anche ai fini di consulenza ad altri soggetti pubblici. Cura le rappresentanze e le adesioni

governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attività di rappresentanza ufficiale. L'Ufficio altresì ha il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana»; inoltre, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie, nonché alla concessione di emblemi araldici. L'Ufficio provvede, altresì, alla conduzione dell'alloggio del Presidente e gestisce le visite guidate nelle sedi della Presidenza.

2. L'Ufficio si articola in non più di quattro servizi e si avvale di un dirigente, con incarico di livello dirigenziale generale, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del responsabile dell'Ufficio.

Art. 37

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 14, che restano in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa. Dalla data di emanazione di quest'ultimo decreto è soppressa la lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del presente decreto.

4. Sino al 31 marzo 2013, è stabilito in nove unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia utilizzabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del presente decreto.

5. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, recante disciplina dell'Osservatorio per la piccola e media impresa, e le funzioni dell'Osservatorio medesimo vengono trasferite al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane.

6. Con successivo decreto del Presidente, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto legislativo, le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono rideterminate in relazione a quanto disposto dal presente decreto.

7. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citato in premessa, le denominazioni «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali».

8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, le denominazioni «Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane» e «Dipartimento per le risorse strumentali» sono sostituite dalla seguente: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.